

ragione del rapporto di cui si faceva riferimento, Emini, come si vedrà dal suo stesso narrato, aveva elargito al Costanzo diverse somme di denaro richieste proprio dal Costanzo che rappresentava ad Emini difficili situazioni finanziarie che lo rendevano non sufficientemente sereno per affrontare il proprio lavoro all'UTC e per dedicarsi, dunque, alla cura del proprio ufficio in relazione alle necessarie pratiche burocratiche che doveva espletare in relazione ai lavori del Peep (per i quali vi erano problemi e rallentamenti che non ponevano Emini nelle condizioni di operare: tra questi proprio i ritardi nelle approvazioni dei piani planovolumetrici). Costanzo non era il solo soggetto a cui Emini a quell'epoca aveva versato denaro perché, a suo dire, aveva versato somme di denaro anche all'allora Sindaco di Lusciano Pirozzi Francesco che, secondo Emini, per l'approvazione del piano planovolumetrico del consorzio Consedil aveva richiesto circa 20 milioni di vecchie lire; anche agli assessori Costanzo Nicola e Turco Nicola, l'ing. Emini aveva versato, sempre per motivazioni più o meno analoghe, somme di denaro (tali fatti sono confluiti nelle contestazioni di cui ai capi 5), 6), 7) e 8) della rubrica).

Sempre in relazione alle opere del Peep Emini era sottoposto ad estorsione da parte del clan di Bidognetti (si tratta dei fatti di cui ai procedimenti sopra indicati). Ancora rispetto al Peep va anticipato che le "difficoltà" che Emini si trovava a dover gestire, quale ditta di riferimento dei consorzi, nella approvazioni da parte del comune del cd. piano planovolumetrico del consorzio Consimm erano legate (o meglio subordinate) alla individuazione, in quel piano, di un'area ove far sorgere un impianto di distribuzione carburanti della famiglia dell'ing. Santoro Nicola (responsabile dell'ufficio di staff del sindaco di Lusciano con nomina annuale del 18.12.00 rinnovata e con scadenza il 13.1.03; direttore Generale del comune di Lusciano dal 27.9.04 al 27.6.05 e poi tecnico esterno con convezione del 2.2.06, peraltro stretto collaboratore del capo dell'UTC di Lusciano sin dall'epoca di Costanzo Gennaro - quest'ultimo poi sostituito dall'ing. Oliviero Angelo responsabile del settore Lavori pubblici, Urbanistica e protezione Civile dal 13.11.03 al 20.7.05 e poi da tale data fino al 13.12.06 responsabile degli stessi settori con esclusione dei lavori Pubblici). Ulteriore "difficoltà" cui risultava condizionata la approvazione di quel planovolumetrico era costituita dalla individuazione ed inserimento, nel piano, di un appezzamento di terra di proprietà di Santoro Alfonso (esercente la attività di gioielliere, cugino di Santoro Nicola e nipote di Verolla Nicola) che, con opportuna variante al Prg, da agricola sarebbe divenuto edificabile (entrambe queste ultime due vicende sono confluite nella imputazione sub capo 9) della rubrica).

Emini, dunque, aveva rapporti in qualche modo collaudati con l'ing. Costanzo Gennaro ed in virtù di tale rapporto aveva iniziato ad interessarsi alla progettazione del Piano Insediamenti Produttivi, cd. PIP, il cui appalto era di notevole importanza, che il Comune di Lusciano intendeva varare; in particolare, sulla scorta delle informazioni ricevute da Costanzo Gennaro, Emini - avvalendosi proprio della collaborazione del Costanzo e di Santoro Nicola, all'epoca in rapporto di dipendenza dal Comune di Lusciano, al quale versava, per attività connesse a quella progettazione, circa 160 mila euro (come da imputazione per corruzione sub capo 10) della rubrica, reato prescritto e contestato ovviamente anche ad Emini) - iniziava a lavorare al progetto PIP, ritenendo di dover proporre al Comune di Lusciano un project financing, ossia un proprio progetto predisposto ad hoc per la realizzazione di quegli insediamenti industriali (di cui meglio si dirà in seguito).



Emini, già sottoposto a richieste estorsive dal clan Bidognetti per i lavori Peep (ma versava tangenti per le realizzazioni a San Marcellino anche a Zagaria Michele), ad un certo punto veniva individuato e perciò veniva proposto, alla amministrazione luscianese, per il PIP, come ditta gradita al clan bidognettiano, a mezzo di Guida Luigi, reggente all'epoca di quel sodalizio (e libero dal 2001 al 2005), divenuto dal settembre 2009 collaboratore di giustizia, che vantava rapporti diretti ed indiretti con pubblici amministratori e politici luscianesi (tra cui ad esempio gli assessori Salernitano e Turco, lo stesso Santoro Nicola, ed i sindaci luscianesi che si erano succeduti nelle epoche di interesse per il procedimento ossia Pirozzi Francesco e Verolla Isidoro). Con Guida Luigi l'ing. Emini si sarebbe incontrato per discutere non solo delle tangenti estorsive che era già tenuto a versare al clan, ma anche per discutere della sua posizione come possibile aggiudicatario rispetto al PIP.

Nel frattempo il Comune di Lusciano aveva in corso anche una procedura di gara per i lavori del Centro sportivo Natatorio Polivante, procedura alla quale partecipava anche Emini, che poi, per mancanza dei requisiti, veniva escluso, aggiudicandosi quei lavori la ditta Cesaro Costruzioni Generali. Tale fatto avveniva sostanzialmente in un'epoca coincidente e prossima alla procedura per la concessione di lavori per il PIP. Se la esclusione dalla gara per il centro sportivo non aveva preoccupato più di tanto Emini, la successiva esclusione con aggiudicazione dei lavori per il PIP ad altra ditta, sempre la Cesaro Costruzioni Generali, era sintomatica, per Emini, del fatto che, evidentemente, la parte politica e la parte camorristica, interessate al grosso affare costituito dal PIP, avevano trovato un accordo diverso. La modifica dell'accordo sarebbe stata determinata dall'intervento di Ferraro Nicola, esponente dell'Udeur e poi in carica presso il consiglio regionale della Campania, già raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 110 416 bis c.p. (cfr.ordinanza del 21.6.10 emessa nell'ambito del proc.pen. n. 39197/04PM).

Era ancora Guida Luigi - sulla scorta dell'intervento di Ferraro che prospettava la esistenza di una ditta disposta a garantire al clan profitti ben maggiori rispetto a quelli ricavabili da Emini - che, quale esponente dei bidognettiani, tornava a muoversi all'interno della amministrazione luscianese, in modo tale da indirizzare le scelte di quella amministrazione per favorire la ditta sponsorizzata da Ferraro: alla operazione era propedeutico l'allontanamento dall'UTC di Costanzo Gennaro, legato a doppio filo ad Emini, e la successiva estromissione di Emini.

Entrambe le condizioni si verificavano nella misura in cui Costanzo Gennaro veniva revocato dall'incarico nell'ottobre del 2003 con decisione del consiglio comunale, allora Sindaco Pirozzi, che pur avendolo mantenuto a capo dell'UTC subito dopo la sua scarcerazione (Costanzo era stato arrestato per 416 bis c.p. - reato per il quale ha riportato condanna), non lo riteneva più, in quel momento, adeguato all'incarico rispetto al quale se ne notava la inefficienza ed il disservizio.

Quanto ad Emini lo stesso riceveva la "visita" di Spenuso Salvatore (separatamente giudicato per reati di estorsione in danno di Emini) che - in occasione del ritiro, da Emini, della solita "tangente" - lo avvisava che per il Pip doveva farsi da parte, rappresentandogli che quella era la volontà di Guida Luigi e, dunque, la volontà dei bidognettiani (capo 2 delle imputazioni). Di fatto Emini non avrebbe partecipato alla procedura di licitazione privata per la concessione di appalto relativa al PIP, pur avendo cercato di rappresentare alla pubblica amministrazione che i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, per la palese



sproporzione del fatturato, capitale sociale e di esperienza richiesti a fronte del tipo di attività da svolgere in concreto, avrebbero vanificato il confronto concorrenziale tra più ditte, sottraendo la aggiudicazione a quel confronto.

In effetti la documentazione acquisita in atti attesta che unica ditta che partecipava alla cd. prequalifica e poi alla gara era la Cesaro Costruzioni Generali srl, a favore della quale si addiveniva, in data 10.11.04, alla aggiudicazione provvisoria. Va in questa breve sintesi anche anticipato che, pur essendo la Cesaro unica ditta a partecipare, la amministrazione luscianese - che in occasione della analoga e pressochè contemporanea procedura per i lavori per il centro sportivo aveva escluso la ditta di Emini rilevando che non era in possesso del capitale sociale richiesto - non riteneva mai di esaminare a campione, come pure la normativa prevede, se, quell'unica ditta, avesse i requisiti richiesti, già in fase di prequalifica. Se ciò avesse fatto avrebbe "dovuto scoprire" che la ditta Cesaro, al momento della presentazione degli atti (dichiarazioni autocertificate sul possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando) per la partecipazione alla gara (in entrata al Comune di Lusciano come da timbro di protocollo il 27.5.04) non era in possesso di uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione: non aveva infatti il capitale sociale richiesto. La documentazione acquisita presso il Comune di Lusciano e le visure effettuate attestano che solo in data 28.5.04 si teneva l'assemblea dei soci che deliberava l'aumento del capitale in misura tale da farlo rientrare nei limiti di quello richiesto. Quindi la ditta Cesaro non era in possesso di uno dei requisiti richiesti non solo al momento della pubblicazione del bando, ma neanche al momento in cui trasmetteva gli atti per la partecipazione alla gara (tutta la complessiva vicenda è confluita nelle imputazioni da 1 a 4 della rubrica). Va infine rappresentato che nel maggio del 2009 la Cesaro rinunciava alla aggiudicazione provvisoria; rinuncia che interveniva allorquando il Comune di Lusciano (già commissariato perché sciolto per infiltrazioni camorristiche), in concomitanza con l'avvio di indagini specifiche (gennaio 2009), comunicava alla Cesaro l'avvio del procedimento, in autotutela, di annullamento della delibera di aggiudicazione provvisoria lavori PIP (anche questo ultimo passaggio della vicenda risulta connotato, come si vedrà, da aspetti singolari ed oscuri ai quali le pur articolate indagini svolte sul punto non sono riuscite a fornire plausibile spiegazione).

Le risultanze investigative poste a base della ricostruzione appena sopra sintetizzata risultano costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dalle dichiarazioni rese da Emini Francesco Saverio a cui si aggiungono le dichiarazioni rese da coindagati o indagati/imputati in altri processi quali lo stesso Ferraro Nicola e l'avv. Santonastato Michele.

Sostrato oggettivo del compendio è il dato documentale. Le fonti documentali risultano costituite da tutti gli atti acquisiti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta presso il Comune di Lusciano che oltre ad essere compenditati nella informativa conclusiva n. 535 del 6.4.10, sono ovviamente anche tutti allegati a detta informativa. Si tratta di atti che riguardano le procedure cd. Peep, Pip e quella afferente la realizzazione del centro natatorio polivalente cd. piscine.

L'acquisizione di documentazione è stata espletata con l'ausilio dell'arch. Villaccio, capo dell'UTC di Lusciano nel periodo delle indagini, che veniva escussa in ordine a tutti gli atti (delibere, bandi di gara ecc.) reperiti presso il Comune, in una sorta di lettura ragionata degli atti delle varie procedure amministrative in esame.



Va detto il Comune di Lusciano era commissariato all'epoca di tali indagini e l'arch. Villaccio rappresentava agli operanti che, in relazione a tutta la procedura relativa ai lavori per il cd. PIP, non aveva ancora provveduto, per quanto di sua competenza come capo dell'UTC, ad una analisi compiuta in quanto, trattandosi di vicenda complessa ed ancora non definita, se ne riservava la verifica unitamente ai commissari straordinari. Perciò il reperimento di tutti gli incartamenti relativi al PIP e la relativa analisi veniva, di fatto, effettuata contestualmente per la prima volta dalla Villaccio unitamente alla PG.

Tale acquisizione è avvenuta a partire dal 12.1.09, data che può rappresentare l'epoca a partire dalla quale tutti i soggetti, in qualche modo coinvolti in tali fatti, hanno acquisito piena e sicura contezza della esistenza di indagini in corso. Durante tale fase investigativa erano in corso operazioni di intercettazione ambientale all'interno degli uffici comunali e di intercettazione telefoniche su utenze in uso agli odierni indagati ( ritualmente autorizzate e pienamente utilizzabili atteso che alcun problema di limiti di utilizzabilità ex art. 270 c.p.p. può porsi nel caso, in esame; invero a prescindere da ogni considerazione sul se le operazioni siano state attivate nell'ambito di altro procedimento, ancorchè connesso, anche a tener conto della circostanza che si procede in ogni caso per reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza). In particolare, per riferirsi alle captazioni di rilievo per i fatti in esame, venivano intercettate diverse telefonate tra i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro e tra Aniello Cesaro e Santoro Nicola che rendevano evidente la preoccupazione degli interlocutori per le indagini in corso. Emergeva evidente la cointeressenza tra Santoro Nicola ed i Cesaro che, se da un lato spiegabile con il fatto che ormai all'epoca delle indagini Santoro non aveva alcun incarico "istituzionale" presso il Comune, così che un suo rapporto collaborativo con la ditta Cesaro poteva essere plausibile, dall'altro risultava come chiarezza riferibile alla risoluzione di questioni relative alla procedura Pip che era in sostanza ancora pendente (la Villaccio, infatti, nel febbraio del 2009 avrebbe comunicato alla ditta Cesaro l'avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori Pip del 10.11.04). Ma anche le conversazioni intercettate tra Santoro e la Villaccio (che confortavano la trasparenza della condotta della Villaccio, ridondando anche positivamente sulle analisi della teste della documentazione, nei diversi verbali di sit) rendevano evidente come Santoro avesse un "personale" interesse ad acquisire informazioni sull'andamento delle indagini - e per personale si intende proprio che lo stesso chiedeva alla Villaccio se si stesse indagando su di lui - e come questi, avendo capito che la Villaccio veniva escussa continuamente dai CC, cercasse di fornirle informazioni sul proprio operato e sul proprio ruolo (peraltro palesamente sconfessate dai dati documentali) così da tentare di "conformarne" la valutazione.

La pubblica accusa ha coerentemente analizzato le risultanze effettuando un percorso progressivo di emersione dei fatti, di volta in volta, ponendo a confronto, su ogni circostanza, le dichiarazioni rese da coloro che di quei singoli fatti avevano parlato, al fine di renderne immediatamente rilevabile la convergenza o la discrasia; di volta in volta, poi, correlando la singola dichiarazione o meglio la singola circostanza emersa dalla fonte dichiarativa con gli esiti di indagini effettuate a riscontro.

Ancora la pubblica accusa ha ritenuto opportunamente anteporre alla analisi dei fatti in imputazione la descrizione dello scenario e del contesto nel cui ambito gli stessi andavano ad inquadrarsi con particolare riferimento a quello che può definirsi il complessivo disegno strategico di Guida Luigi, nel periodo in cui era reggente del clan bidognetiano, che prevedeva l'ingerenza totale, attraverso il sistematico controllo delle scelte politiche ed economiche, di quelle realtà territoriali come Lusciano, Castelvoturno, Villa Literno, tradizionalmente appannaggio della sua fazione di appartenenza e tradizionalmente asservite alla quella sfera di ingerenza criminale. Assolutamente funzionale a tale strategia è,



nell'assunto accusatorio, il rapporto instauratosi tra Guida Luigi e Ferraro Nicola, divenuto nel tempo ed individuato come imprenditore e politico di riferimento della criminalità organizzata.

La linearità dell'iter espositivo prescelto dalla accusa rende agevole la rappresentazione compiuta ed integrale delle risultanze investigative, così che per evitare appesantimenti e inutili ripetizioni se ne manterrà, nella sostanza, l'impianto, riprendendone ampi stralci soprattutto nelle parti relative alla acquisizione di documentazione, ferma restando la autonomia delle valutazioni e delle considerazioni che sono state espresse, da questo Giudice, in tutto il corso della trattazione ed anche a chiusura di ogni paragrafo - così che anche quando si è ritenuto di riprendere interi passaggi della richiesta cautelare e della informativa conclusiva, lì si è depurati da ogni commento o considerazione espressa dalla pubblica accusa o dalla PG).

Appare però utile premettere alla illustrazione delle risultanze investigative alcune considerazioni che hanno guidato l'analisi di questo Giudice di quel materiale investigativo.

Le fonti dichiarative sono costituite in primis dal narrato di Emini Francesco Saverio acquisito, in ragione della sua posizione di coindagato per il capo sub 10), nella forma dell'interrogatorio reso alla presenza di difensore il 22.2.11; interrogatorio nel corso del quale Emini confermava integralmente, previa lettura, le dichiarazioni e le individuazioni fotografiche fino a quell'epoca in precedenza rese, ed in particolare le dichiarazioni dell'ottobre del 2009 che venivano integralmente richiamate e recepite in quel verbale di interrogatorio.

La doverosa scelta della accusa di chiamare Emini a reiterare il suo narrato in sede di interrogatorio sgombra il campo da qualsivoglia questione di utilizzabilità e consente perciò di acquisire attraverso le sue complessive dichiarazioni, la cui valutazione rimane ovviamente ancorata alle regole di giudizio che si impongono in ragione della sua posizione processuale, una ricostruzione complessiva della vicenda che investe aspetti molteplici che refluiscono sulla stessa figura di Emini che, perciò, presenta profili compositi.

Va invero evidenziato che, rimanendo anche al solo dato fattuale trasfuso nella imputazione per corruzione sub 10), il versamento della significativa somma di 160mila euro ad un esponente della amministrazione comunale quale Santoro Nicola, come sarà più chiaro in seguito, si inquadrava in un contesto tale per cui quella somma non poteva che essere una sorta di consapevole contropartita per l'interesse specifico che Emini nutriva per la aggiudicazione dei lavori del PIP, per come emerge dallo stesso racconto che ne fa Emini. D'altro canto Emini, già per le attività dei consorzi Consedil, Convim e Concol, in quanto imprenditore di riferimento nell'ambito del Peep, si trovava ad avere rapporti, di cui non ha esitato a riferire, con i pubblici amministratori luscianesi ed a dover gestire difficili e vischiosi "equilibri" con gli stessi.

Ma nel contempo Emini era, da molti anni (sin dagli anni 90), vittima di richieste estorsive provenienti dalla fazione bidognettiana proprio in ragione delle opere che lo stesso aveva e stava continuando a realizzare in Lusciano, ci si riferisce in primis al PEEP. Sono allegati al fascicolo processuale i verbali di escussione a sit resi da Emini il 24.6.06 ed il 18.3.06 nell'ambito del proc.pen. 13245/05 ed i



verbali del 20.12.06, del 10.2.07, del 18.4.07 resi nell'ambito del proc.pen. 46383/06.

Da quei verbali emerge che, per gli alloggi realizzati con Consedil e Consimm Emini, versava ai bidognettiani tangenti per circa 750mila euro (pagava tangenti anche per opere realizzate in San Marcellino con il consorzio Zenith a Zagaria Michele, tangenti che in realtà versava unitamente alle quote destinate ai lavori di Lusciano e che, poi, venivano divise tra le organizzazioni criminali referenti sui due territori); pagava, tra gli altri, nelle mani di Pezzella o tabaccar, di Spenuso, pagava a Guida Luigi detto o' drink che gli era stato presentato nel corso di un incontro organizzato ad hoc da Santoro Alfonso, gioielliere di Lusciano, con cui Emini aveva contatti perché era uno di quei soggetti interessati alla lottizzazione e ad ottenere, in particolare, la edificabilità del suo terreno. Emini riferiva, in quei verbali sopra indicati, di una complessa vicenda che lo vedeva coinvolto come estorto in cui aveva versato quote, per i bidognettiani, anche a mezzo di Cristofaro Giuseppe, esponente politico luscianese (e fratello di un ex Sindaco di Lusciano) che Emini indicava come referente di Bidognetti, tanto che alle reiterate richieste di Cristofaro di incontrare Bidognetti Francesco e poi Bidognetti Aniello aveva sempre opposto un rifiuto. Riferiva di come, ad un certo punto, avesse deciso di interrompere i pagamenti perché aveva iniziato a non capire più a chi, sempre per la fazione bidognettiana, doveva versare le somme, se a Cristofaro (attraverso il quale poi entrava in rapporti anche con Santagata Gennaro e rispetto ai quali era stato anche costretto a garantire direttamente, nell'ambito degli alloggi che aveva in corso di realizzazione, alcune villette - vicenda Sideral) o a Pezzella (si consideri che Pezzella per un certo periodo era stato detenuto proprio per le estorsioni in danno di Emini e che avrebbe avuto anche contrasti interni al clan tanto è vero che sarebbe stato ucciso proprio da affiliati a Bidognetti Raffaele - cfr. sent. 1/09 Corte Assise Appello Santa Maria C.V. già citata). Vi era stato, dunque, un incontro, per chiarire quella situazione, presso il suo studio ove si era presentato Pagano Gaetano accompagnato da una persona che Emini non ricordava se si fosse presentata come Guida Luigi o drink, soggetto che, invece, riferiva di avere certamente incontrato, per il tramite di Santoro Alfonso, per concordare i termini dei pagamenti per le opere Consimm; pagamenti che, per un certo tempo effettuava a Napoli presso un opificio e che, poi, aveva ripreso ad effettuare nel casertano. Nel corso di tale incontro con Guida Luigi si era anche fatto riferimento ai lavori per la zona PIP che erano di interesse per Emini ed in relazione ai quali, a dire dell'imprenditore, Guida pretendeva la gestione autonoma di un intero lotto; al rifiuto di Emini di tale proposta Guida gli rappresentava che avrebbe dovuto, allora, versare una percentuale in proporzione alla base d'asta pari al 3%. Sulla vicenda Pip Emini, comunque, si riservava di riferire a richiesta successiva della Autorità Giudiziaria, rappresentando che si trattava di lunga e complessa vicenda. Si tratta di dichiarazioni (alla cui lettura si fa rinvio in faldone 1) che Emini rendeva quale persona offesa di estorsioni e la cui genuinità ed attendibilità è stata riconosciuta nell'ambito di quei procedimenti cui si è già fatto richiamo (cfr. sentenze nel procedimento 46383/2006 R.G.N.R. - ex n. 38067/06 - a carico di ZAGARIA Michele ed altri) e si tratta di dichiarazioni, vale la pena di evidenziarlo, che contengono, già in nuce, riferimenti e spunti convergenti con quello che poi, con specifico riferimento ai fatti oggetto di questo processo, Emini racconterà nel 2009 e ribadirà nell'interrogatorio del 2011.



Si consideri che di tali vicende Guida Luigi, quale indagato per le estorsioni in danno di Emini, avrebbe riferito in interrogatori resi al PM su sua richiesta nell'ottobre del 2006


Dunque, tenendo presente la breve sintesi dei fatti operata in premessa, Emini, per come riferito dallo stesso nel 2009 in modo compiuto, si trovava investito dall'effetto di una pericolosa commistione di interessi illeciti, riferibili ad affiliati al *clan dei Casalesi*, ad amministratori e dipendenti pubblici corrotti ma anche ad imprenditori compiacenti, che — poi di fatto — si sarebbe tradotta nella sua esclusione da importanti gare per lavori pubblici indette dal Comune di Lusciano (centro sportivo natatorio e PIP).

Perciò Emini è dichiarante che, al tempo stesso, è imprenditore di riferimento dei consorzi per il Peep nella interlocuzione con i pubblici amministratori luscianesi, ed è imprenditore estorto dalla criminalità organizzata; ed è dalla interlocuzione tra politica e camorra che Emini si troverà al centro, e si vedrà poi in che termini, di quegli ormai collaudati e velenosi meccanismi a monte delle attribuzioni, pilotate, di significativi appalti pubblici.

Detti meccanismi hanno trovato descrizione e riferimento, nell'ambito di questo procedimento, non solo nel narrato di Emini, ma anche in quello di diversi collaboratori di giustizia che, come si vedrà, hanno talvolta riferito solo di uno spaccato che costituisce la cornice entro cui i fatti in esame devono inquadrarsi, talaltra hanno reso specifiche dichiarazioni su detti fatti come è per Guida Luigi - coindagato nel presente procedimento e fonte diretta delle circostanze che riferisce per averle vissute in prima persona - e per Vassallo Gaetano, anche lui come Guida, ma in misura decisamente più limitata, narrante diretto di taluni fatti — ed in particolare in riferimento ad una rilevantissima circostanza. Ad essi vanno ad aggiungersi anche Di Caterino Emilio, Iovine Massimo e Diana Tammaro.

Da ciascun apporto dichiarativo, come si vedrà, a partire da quelli afferenti alla figura di Nicola Ferraro ed ai suoi rapporti con Guida Luigi a finire a quelli afferenti più direttamente le vicende luscianesi e gli odierni indagati, emergono elementi fattuali e/o logici che “si sposano” con le altre risultanze investigative, in particolare con i dati oggettivi emersi dalla documentazione acquisita dalla Pg delegata alle indagini, il Comando Provinciale dei CC di Caserta, presso il Comune di Lusciano relativa ai progetti Peep, Pip e centro natatorio e che valorizzano significativamente le conversazioni intercettate (non numerose, peraltro, per quanto di interesse specifico di questi fatti, anche in ragione del fatto che venivano avviate a notevole distanza temporale dalla commissione dei fatti), di per se, già assolutamente chiarissime.

Tutte le fonti dichiarative, compreso Emini, sono fonti non “pure” nella misura in cui si tratta di indagati, e/o coindagati, e/o coimputati in questo o in altri procedimenti (e ci si riferisce anche allo stesso Ferraro Nicola e a Santonastaso Michele) e di collaboratori di giustizia. Per questo motivo per tutte le fonti dichiarative di questo procedimento, a prescindere dalla consistenza o significatività del contributo offerto alla ricostruzione di questa vicenda, può essere agevole cogliere la esistenza, più o meno marginale, più o meno larvata, di ragioni personali di opportunismo nel rendere o non rendere dichiarazioni, nel delimitarne o amplificarne, più o meno consapevolmente, la effettiva portata. E questo è ovvio ed è elemento di valutazione con cui il giudicante si ritrova, sempre, a fare i conti quando deve parametrare il proprio autonomo giudizio di attendibilità del dichiarante e delle sue fonti, della verificabilità e riscontrabilità



del suo narrato in  *toto*  ed in relazione ad ogni specifica circostanza che va a confluire nella ricostruzione di un compendio, indiziario o probatorio che sia. D'altro canto è banale la considerazione che la stessa valutazione della attendibilità della persona offesa, che pure non soggiace alla regola di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p., deve comunque essere sottoposta a rigoroso vaglio da parte del Giudice, ancor più stringente quando dal compendio delle risultanze non emergano elementi di riscontro o addirittura emergano elementi contrastanti, proprio in ragione dell'essere comunque, anche la persona offesa, portatrice di un interesse proprio confliggente con quello dell'accusato.

Ma nell'ambito di questo procedimento il preventivo vaglio di attendibilità delle fonti dichiarative si coniuga e si fonde con una serie di dati ed argomenti: la emersione progressiva nel tempo o meglio il riferimento reiterato nel tempo, anche in epoche ben antecedenti a specifiche indagini avviate di fatto nel 2009, agli aspetti salienti della intera vicenda; la diversa direzione prospettica nella provenienza dei narrati da soggetti (si pensi ad esempio a Guida ed Emini), con evidenza portatori oltre che di una diversa possibilità di conoscenza (intraneo al clan il primo ed imprenditore estorto ma anche, in certo senso, ed a partire da un certo momento in poi, affidabile per il clan, il secondo), anche di interessi confliggenti (ad esempio Guida, almeno nel 2006, mosso dalla necessità di circoscrivere e ridimensionare il suo coinvolgimento nelle estorsioni, effettive, che Emini narrava, sin dal 2006, di avere subito dai bignettiani) e ciò nonostante, la sostanziale sovrapposibilità di quei narrati e la loro univoca convergenza con le risultanze documentali; il "curioso", ma utilizzabile, ancorchè anomalo, racconto reso, in sede di interrogatorio, da Santonastaso Michele, difensore di Guida Luigi nel 2006, epoca in cui questi era indagato ed in stato di detenzione per estorsioni in danno di Emini; la precisazione, pur affidata a quanto appreso in carcere da soggetti di cui, per timore, non intendeva fare il nome, che Ferraro Nicola sentirà di dover fare nell'interrogatorio del 10.5.11, proprio sullo specifico punto relativo alla sua asserita, e sempre negata, sponsorizzazione dei Cesaro quali imprenditori di gradimento per il clan bidognettiano.

Si tratta di un coacervo di elementi, al netto di ogni considerazione suggestiva, che rendono palese come i singoli tasselli enucleabili da ciascuna delle risultanze investigative acquisite - dichiarativa, documentale o intercettiva - vadano a comporsi armonicamente in una sorta di mosaico ove ogni tessera combacia con l'altra, in modo coerente, convergente ed anche logicamente correlato, tanto da non lasciare spazio ad alternative tra il ritenere che la concatenazione logica e temporale degli accadimenti sia solo il frutto di singolari e fortunate (o sfortunate) coincidenze o che i fatti di questo processo siano effettivamente l'espressione di una operazione collusiva resa possibile da un radicato e sistematico connubio tra politica, criminalità organizzata ed imprenditoria ed integrante gli estremi delle fattispecie di reato confluite nelle imputazioni in esame.

Un'ultima annotazione va fatta in ordine alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, nell'ambito di questo processo, sono poste a fondamento della ricostruzione accusatoria.

Va premesso che costituendo ormai patrimonio conoscitivo acquisito per tutti gli operatori nel settore penale, la vasta elaborazione giurisprudenziale di merito e legittimità in ordine alla portata probatoria delle chiamate in reità o in correità, dirette o de relato, ed ai concetti di attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva, attendibilità estrinseca, scindibilità della dichiarazione, riscontri






oggettivi o individualizzanti ecc., questo Giudice non ritiene di dover esplicitare i principi elaborati nel tempo sul tema e gli arresti giurisprudenziali attuali. In questa sede ci si limiterà, pertanto, solo a sintetizzare i risultati cui questo giudice è pervenuto nella valutazione autonoma del narrato dei cdg (già posto a fondamento di decisioni assunte nell'ambito di altri procedimenti che sotto aspetti diversi hanno riguardato la esistenza ed operatività, nel tempo, del clan dei casalesi ed anche, nello specifico, della fazione bidognettiana e peraltro già ritenuti attendibili in altre decisioni giurisdizionali anche irrevocabili) che vengono analizzati, nell'ambito di questo procedimento, ovviamente nella logica di quel rigore valutativo, sollecitato e delineato dalla Suprema Corte, che, sempre, deve mantenere il Giudice nell'esame di quella parte di compendio probatorio, costituito dalla chiamata in correità ed ancor più nel caso di chiamata in reità, che non può che portare in sé una "cifra" di poca attendibilità, perché proveniente da soggetto che in ogni caso, a prescindere dalla reale o meno resipiscenza, è e rimane persona ovviamente interessata (sotto molteplici profili) al risultato del contributo conoscitivo fornito.

E' forte il rischio, nell'ambito di questo procedimento che coinvolge esponenti delle istituzioni e della politica anche a livello nazionale, di assestarsi su soluzioni interpretative precostituite che, in senso contrario o favorevole agli indagati, conducano ad operazioni ragionieristiche di mera "somma o scomposizione" degli elementi indiziari che ne sviscerano il contenuto e la consistenza. L'analisi, dunque, ad avviso di questo giudice va operata attraverso una interpretazione non parcellizzata dei criteri guida di tale attività, ma unitaria così da pervenire alla formazione di un giudizio di sintesi del valore del narrato dei dichiaranti, enucleabile non già sulla applicazione di schemi astratti, rigidi e prefissati ma sulla scorta di un esame comparato di tutti gli elementi a disposizione di questo giudice. Solo in tal modo, infatti, possono essere valorizzati al massimo, da un lato, il rigore che deve guidare un serio giudizio di attendibilità del propalante, delle sue conoscenze e della fonte delle stesse, dall'altro, quel principio di non dispersione delle conoscenze e risultanze acquisite, legittimamente e nel pieno rispetto dei presupposti di legge che governano la prova (e perciò ovviamente l'indizio) sia a favore che contro l'indagato.

Si avrà cura di porre attenzione sulla rispondenza del narrato di dichiaranti *de relato* (come sono ad esempio Vassallo Gaetano, per taluni aspetti, e Di Caterino), ossia di soggetti che riferiscono circostanze apprese da terzi o dalle medesime persone coinvolte nei fatti di reati in esame, ai parametri fondanti la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in reità o correità *de relato*, che possono costituire l'una riscontro dell'altra, come peraltro ribadito in recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione: e quindi a verificare previamente credibilità del dichiarante e la attendibilità delle sue dichiarazioni in base a criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità; ad accertare la esistenza di rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; a verificare la indipendenza e cd. autonomia genetica tra le diverse chiamate del relato (ove nel caso si verifichi una tale situazione nell'esame delle dichiarazioni dei cdg) e la loro convergenza sulla circostanza riferita, previa ulteriore verifica della attendibilità della fonte e della genuinità del suo racconto.

#### § 1. — Il contesto generale e la figura di Nicola Ferraro

Passando alla analisi del materiale investigativo deve partirsi, come premesso, dal disegno strategico complessivo di Guida Luigi teso alla realizzazione di una ~~ingerenza camorristica delle varie realtà territoriali appannaggio della fazione bidognettina~~ che, per garantire il controllo a monte delle fondamentali scelte amministrative sugli affari più lucrosi e redditizi per il clan, doveva necessariamente passare per una interlocuzione politica forte, in grado di orientare scelte e compartimenti delle amministrazioni locali, che si individuava in Ferraro



Nicola, all'epoca dei fatti esponente dell'UDEUR, e poi consigliere regionale, imprenditore operante nel settore dei rifiuti in posizione emergente con la Ecocampania e, come poi, si accennerà, alternativa agli Orsi.

Dell'asse Guida-Ferraro, uomo politico ritenuto in condizione di orientare le scelte politiche di numerosi comuni della provincia casertana, e della refluenza di quell'accordo sulle scelte amministrative a Castelvolturmo e Villa Literno si trovano ampie ricostruzioni nell'ordinanza 421/10 emessa il 21.6.10 nell'ambito del proc. Pen. 39197/04 a carico di Schiavone Nicola + 72, tra i quali risultano indagati i fratelli Ferraro Luigi e Nicola anche per il reato di concorso esterno in associazione di stampo camorristico in relazione alle fazioni riconducibili a Schiavone e Bidognetti ed in particolare Nicola Ferraro, in ragione dell'accordo con Guida che lo poneva come intermediario tra gli esponenti degli enti locali sui quali poteva vantare una influenza politica (Castelvolturmo, Villa Literno e Lusciano) e la organizzazione camorristica nell'influenzare le attribuzioni di appalti ad imprenditori "di comodo"; ed ancora ordinanze n.n. 679/11 e 737/11 del novembre 2011 nell'ambito del proc. Pen. a carico di Fabozzi Enrico, sindaco di Villa Literno +14 afferenti l'accordo Guida-Ferraro che questa volta investiva il sindaco Fabozzi indagato sempre ex artt. 110-416 bis c.p.; ma ancora sui rapporti Guida, e quindi fazione bidognettiana, Ferraro può richiamarsi la occ. 684/10 del 26.10.10 nell'ambito del proc. a carico di Albano Alessandro+altri (trattasi di tutti atti allegati alla presente richiesta).

Senza scendere nel merito di vicende che più direttamente concernono il Ferraro che, in quanto già indagato e sottoposto a titolo cautelare per il reato di cui agli artt. 110-416 bis c.p. per epoche esattamente coincidenti a quelle oggetto della contestazione sub 1) della rubrica, non è ovviamente indagato in questo procedimento per quella imputazione per ovvie ragioni di bis in idem, ciò non di meno un sintetico richiamo a quelle dichiarazioni di collaboratori che hanno attinto Ferraro Nicola, delineando radicati e saldi legami con la organizzazione dei casalesi, è assolutamente necessaria e prodromica ad inquadrare i fatti di stretto interesse di questo procedimento [con la precisazione che in questa sede ci si limiterà per sintesi a richiamare il contenuto delle dichiarazioni che in genere attingevano Ferraro (che il Pm in richiesta ha richiamato integralmente, se ne fa rinvio per l'integrale lettura ai verbali allegati in atti ed alla stessa richiesta del PM). Di seguito quindi si riporteranno per esteso solo quelle provenienti da dichiaranti che hanno reso anche dichiarazioni più strettamente attinenti ai fatti in esame, per andare poi alla analisi del merito di tali fatti, evitando di rendere eccessivamente dispersiva la complessiva trattazione — cfr. comunque tutti i verbali di dichiarazioni resi dai cdg in faldone 1).

Si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi per estrazione, militanza camorristica e caratura criminale che, anche in ragione dei percorsi delinquenziali e collaborativi intrapresi in momenti e condizioni diversi, certamente sfuggono al pericolo di condizionamento reciproco, di unicità della fonte di conoscenza, di quella cd. circolarità dei narrati che finisce con lo svilirne la attendibilità, ma anche la portata e significatività. D'altro canto si tratta anche di dichiaranti che riferiscono di fatti e circostanze diverse proprio perché provenienti da militanze in clan diversi, alcuni strettamente casalesi, altri aderenti a sodalizi distinti e, talvolta, federati ai casalesi come il clan Belforte, o in contrapposizione come sembra potersi dire per le propalazioni dei dichiaranti aderenti al clan Massaro operante in San Felice a Cancellò, territorio piuttosto fluido nelle influenze



camorristiche più direttamente riferibili ai casalesi e sul quale, perciò, altri gruppi, quale quello denominato clan Massaro vantavano una certa ingerenza. Così che ciascuno dei dichiaranti diviene portatore di conoscenza di un segmento o di un aspetto di un convergente quadro sulla logica spartitoria non solo delle attività estorsive, ma anche di quelle afferenti agli appalti pubblici. Trasversali ad ogni orientamento politico risultano, nel narrato dei cdg, i patti tra camorra e referenti politici locali nei territori controllati dai casalesi e da consorterie comunque federate o vicine ai casalesi e la figura di Ferraro Nicola.

Sempre centrale, come snodo nel rapporto criminalità-imprenditoria-politica, nel narrato dei cdg, il ruolo di Ferraro Nicola, detto fucone o focone, tradizionalmente legato agli Schiavone in ragione di un preferenziale rapporto con la famiglia Schiavone e di legami familiari con detto clan; d'altro canto oltre al fratello Luigi è il cugino Sebastiano Ferraro, già presidente della Albanova calcio (come detto già condannato per 416 bis c.p.), ad avere veri e propri rapporti di affiliazione con i casalesi. Tale contiguità camorristica non esonera comunque il Ferraro e la sue imprese dal versamento di somme in favore di consorterie camorristiche.

Dunque alla vicinanza "storica" della famiglia Ferraro agli Schiavone (i Ferraro sono peraltro di Casale) si sovrappone nel tempo un peculiare elemento che si porrà a fondamento del legame tra Nicola Ferraro e Guida Luigi costituito anche dal settore imprenditoriale di pertinenza del Ferraro con la ditta Ecocampania: i rifiuti, settore in cui Ferraro rappresenterà l'alternativa ai fratelli Orsi.

Il passaggio del testimone dagli Orsi a Ferraro nel settore dei rifiuti nel comune di Castelvoturno risponde con evidenza a logiche di profitto ed opportunismo che i clan perseguono come unico scopo e filo conduttore del loro agire. Gli Orsi che Guida, ma anche Vassallo, indicavano come imprenditori "di" Bidognetti ed in favore dei quali Nicola Cosentino, allora all'apice della sua parabola politica e di un consenso elettorale che lo rendeva "prezioso" per il mondo imprenditoriale, politico e mafioso, metteva a disposizione il suo potere (parole di Guida) "Orsi, Bidognetti e Cosentino era una cosa sola".

Eppure ad un certo punto la rete di protezione e riferimento di cui godevano i fratelli Orsi non gli garantisce più quella posizione di privilegio (ed evidentemente il successivo tragico epilogo che coinvolgeva Orsi Michele che iniziava a disvelare alla autorità giudiziaria scenari inquietanti, era la rappresentazione plastica di come gli Orsi fossero ormai "bruciati").

E' Nicola Ferraro a profilarsi come il soggetto in grado di costituire il trait d'union, la cerniera tra politica, imprenditoria e criminalità organizzata.

Proprio la contrapposizione imprenditoriale, ed evidentemente non solo, nelle vicende sulla raccolta dei rifiuti nel comune di Castelvoturno tra le ditte facenti capo ai fratelli Orsi ed Ferraro Nicola è l'interfaccia dei rapporti tra Guida e Ferraro. E vale la pena rileggere (in nota come fatto dalla pubblica accusa) le dichiarazioni di Guida del 2 e 6.10.09 in relazione alle vicende Orsi su Castelvoturno (allegati in atti e riportate anche in nota in richiesta del Pm cui si fa rinvio), tenendo anche presente che di questi fatti, Guida, il 21.12.06, richiesto di specificare di estorsioni richieste ai fratelli Orsi (il 20.12.06 infatti Michele Orsi, poi assassinato nel 2008, ne aveva riferito al PM) aveva genericamente negato, chiarendo di non sentirsi ancora pronto a rendere dichiarazioni per le persone e gli interessi che avrebbe coinvolto.

Le prime dichiarazioni che involgono un tal Ferraro di Casal di Principe detto "focone" e la sua attività nel settore dei rifiuti, ancorchè in via indiretta e collegandolo a Verolla Nicola di Lusciano (quest'ultimo definito dal cdg "un uomo



nostro”), risalgono a De Simone Dario, uno dei primi e perciò significativi dichiaranti utili alla generale ricostruzione storica del clan, che le rendeva il 22.10.96.

Era poi Diana Luigi – bidognettiano che in occasione della scissione interna a tale fazione si era avvicinato agli Schiavone - a fornire, negli interrogatori resi tra il 2005 e il 2007, indicazione in ordine ai fratelli Nicola e Luigi Ferraro, cugini di Sebastiano Ferraro, quest’ultimo definito soggetto del tutto intraneo al sodalizio e stipendiato dal clan (e già condannato per 416 bis c.p. nel processo cd. Spartacus, ma cfr. anche occ 421/10). Diana Luigi riferiva dello strettissimo rapporto che legava i Ferraro, nello specifico, proprio il politico Ferraro Nicola (*“Ferraro è un politico e quindi faceva direttamente da tramite con la pubblica amministrazione”*) agli Schiavone, fornendo anche indicazioni sulla contrapposizione “imprenditoriale” tra i fratelli Orsi e Ferraro; si trattava di circostanze che Diana, in parte aveva appreso durante un perioso di detenzione, ma che poi aveva appreso direttamente dalle parole di Bidognetti Francesco e di Schiavone Walter con il quale, il cdg, aveva in più occasioni visto incontrarsi sia Luigi che Nicola Ferraro, di cui, peraltro, il Diana, che lo riconosceva anche in foto, tracciava anche un ruolo come di soggetto in grado, per la sua attività politica, di risolvere vicende di interesse per gli Schiavone che lo ricambiavano con il loro appoggio (*“Walter Schiavone mi disse che ...avrebbe cercato di risolvere la faccenda interessando proprio il Ferraro Nicola che, a livello politico, poteva risolvere la questione meglio che con gli incendi dei camion....; ed ancora....ogni lavoro che Ferraro realizza è sostanzialmente da intendersi al 50% con Francesco Schiavone. I due sono amici dall'indanza e nessuno si permetteva di dar fastidio ai Ferraro....; questa persona "la tenevano pulita", non si doveva sputtanare perché era una miniera d'oro. Non si dovevano divulgare eventuali campagne elettorali a suo favore....”*).

Anche nelle propalazioni rese nel 2006 da Piero Amodio, imprenditore attivo in vari settori a partire da quello automobilistico, vicino al clan Perreca, si trovano riferimenti a Nicola Ferraro che il cdg indicava come “appoggiato dagli Schiavone e da Luigi Trombetta (ossia dai marcianisani del clan Belforte come confermerà in interrogatori del 2007, anche un intraneo di detto sodalizio Froncillo Michele che descriverà articolate logiche che vedevano la commistione di interessi del Ferraro con i marcianisani; ma anche nel narrato del maddalonese di Farina Antonio, reso nel 2009, si ritrova il riferimento a Ferraro Nicola quale imprenditore “amico” dei casalesi); Amodio aveva stabilito uno stretto legame con Alfiero Nicola detto o’capritto (intraneo al clan dei casalesi e, peraltro, cugino di Nicola Ferraro come dallo stesso riferito) che aveva visto in talune occasioni proprio in compagnia di Ferraro; così aveva appreso degli stretti rapporti di cointeressenze del Ferraro con gli Schiavone (diceva che Schiavone Francesco aveva una predilezione per Ferraro che era molto benveoluto anche da Francesco Bidognetti) e con i Bidognetti, spiegando, a specifiche domande sul punto, che i versamenti regolari che Ferraro faceva agli Schiavone ed ai Bidognetti erano una sorta di contropartita per le garanzie che riceveva nell’aggiudicazione di appalti in territorio casertano, facendo anzi ben intendere che non si trattava del classico imprenditore “estorto” proprio in ragione dei suoi privilegiati rapporti con i casalesi (*“....cioè pagava la sua quota ai clan e quello era normale che doveva pagare, ma lo stesso non riusciva a prendere quegli appalti, se non c’era questo accordo....”*); riferiva anche di avere conosciuto i figli di Bidognetti; riferiva anche di una tangente estorsiva che Ferraro avrebbe dovuto versare ai Massaro (operanti in territorio di San felice che sfuggiva, come già anticipato, ad un controllo stretto dei casalesi e dei marcianisani), tangente che Ferraro, accompagnato da Capritto avrebbe dovuto versare in un incontro presso la concessionaria del dichiarante con Massaro e Giordano Piero che proprio quella



sera veniva ucciso (peraltro era stato acquisto già riferimento a tale richiesta estorsiva, proveniente da soggetti non intranei ai casalesi, per l'appalto di raccolta dei rifiuti in Maddaloni in danno di Ferraro, dalle dichiarazioni del cdg Turnacco Giovanni nel 2005 intraneo al gruppo Massaro Perreca alla cui lettura successiva si rinviava). Sempre Amodio, per sua diretta conoscenza, riferiva di vicende che vedevano coinvolto il Ferraro nel consorzio Acsa3, poi trasformato in spa ed in cui erano stati assorbiti tutti i debiti della Econova del Ferraro, operazione che era stata resa possibile dalla ingerenza politica che il Ferraro era in grado di esercitare sui sindaci dei territori interessati alle attività del detto consorzio (dichiarazioni che contengono peraltro riferimenti a come l'intera operazione risultava il frutto di un accordo tra esponenti del clan Schiavone ed esponenti politici anche di rilievo nazionale come Cosentino Nicola). Ferraro Nicola era persona nota anche al cdg Bidognetti Domenico, a lungo militante nel clan con assunzione di un ruolo progressivamente più significativo ancorché precipuamente di carattere "militare", che ne riferiva tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008: il propalante aveva avuto diretti contatti alla fine degli anni 90 con Ferraro al quale richiedeva il pagamento di una tangente che, Ferraro, gli riferiva di aver versato direttamente a Zagaria Michele e Antonio Iovine, come al Bidognetti veniva confermato dallo stesso Zagaria; riferiva in genere dei fratelli Ferraro, imprenditori nel settore rifiuti, tra i quali indicava il Nicola come la vera "mente" e che avevano sempre "agevolato il clan dei casalesi"; riferiva che Nicola aveva praticamente iniziato dal nulla" iniziò con una vendita di concimi ....e con furgone Ford con il quale andava disinfectando Casal di Principe" poi improvvisamente era diventato un grosso imprenditore con un incremento di patrimonio notevole, molto legato a Schiavone Walter anche grazie al rapporto con il cugino Sebastiano, affiliato al clan e prestanome degli Schiavone (d'altro canto anche Carrino Anna legata sentimentalmente per lungo tempo a Bidognetti Francesco, unione dalla quale erano nati tre figli, riferiva della vicinanza dei Ferraro - Sebastiano ed anche Nicola - agli Schiavone per averlo constatato personalmente).

Composito è il quadro delle dichiarazioni non solo per la provenienza delle stesse, come già detto, ma anche per la molteplicità degli aspetti che investivano. Ad esempio Piccolo Raffaele, militante per un ventennio nelle fila dei Casalesi, riferiva il 21.8.09 di avere appreso dell'appoggio elettorale dato dagli Schiavone a Ferraro Nicola per le regionali e della accortezza utilizzata per non "svelare" all'esterno tale appoggio evitando di far affiggere manifesti elettorali del loro "favorito" nei pressi delle loro. Si noterà la convergenza con quanto Diana Luigi aveva riferito, il 7.6.07, in ordine al fatto che per ordine degli Schiavone non si dovevano divulgare "campagne elettorali a suo favore".

Composita risulta anche varietà dei contatti e delle "amicizie pericolose" che i fratelli Ferraro, Nicola in primis ma anche Luigi, coltivavano.

Così Spagnuolo Oreste, bidognettiano e appartenente al gruppo di fuoco di Setola, si esprimeva rispettivamente il 7.10.08 e poi il 18.12.08

Il 7.10.08

*La foto nr. 19 raffigura Ferraro Gigino detto il Fucone che aveva rapporti con Setola Giuseppe con il quale si è incontrato in una cena insieme a me due tre giorni prima dell'omicidio di Michele Orsi ove erano anche presenti Giovanni Letizia, Massimo Alfiero, Massimo Napolano, Antonella Pellegrino e una donna rumena di nome Luminita. Il fratello del Gigino è una persona influente ed aveva affari di interesse in comune in tema di appalti e lavori da fare in Villa Literno.*

*Il Gigino parlava per conto del fratello quando si incontrava con Setola.*

*In quella cena Peppe Setola disse testualmente al Fucone poco prima di congedarsi "digli a tuo fratello di non preoccuparsi perché fra due giorni ti facciamo un bel*



*regalo"; preciso che durante la cena Gigino Fucone disse a Setola che Orsi (non fu detto il nome proprio) aveva reso dichiarazioni contro il fratello di Ferraro Luigi. Compresi che si riferiva all'Orsi Michele perché dopo due giorni l'Orsi fu ucciso dal Setola. Conosco di nome anche altri parenti di Orsi ovvero Stefano e Sergio*

Il 18.12.08

*ADR: per quanto concerne i FERRARO, nome che mi fa l'ufficio, ho già parlato in precedenza di un incontro con FERRARO Gigino detto "fucone". L'ho incontrato in varie occasioni e questi ha un fratello che non ho mai conosciuto.*

*Era una persona che ci faceva dei favori, attraverso il fratello che era in politica. Ricordo in particolare che nel 2007 fu avvicinato da CIRILLO Alessandro affinché spingesse sull'amministrazione comunale di Villa Literno per far assegnare dei lavori relativi alla rete fognaria di quel Comune ad una ditta a noi legata. Non so dire quale sia stato l'esito.*

*Non so dire se i FERRARO svolgessero una specifica attività e non ho informazioni quanto ad eventuali nostri appoggi nei loro confronti.*

*FERRARO "Gigino" era amico di Alessandro CIRILLO così come entrambi i fratelli ALFIERO, Nicola e Massimo, lo erano. Si trattava di una relazione molto riservata quella che costoro avevano con i FERRARO, sicché non era facile disporre di informazioni all'interno del gruppo sul rapporto. La regola era quella di non fare domande al cospetto di rapporti relazionali di quel tipo.*

Traccia di collegamenti tra i Ferraro e Setola si ritroveranno anche nelle dichiarazioni di Di Caterino Emilio del 20.10.08, che si riporteranno in seguito, che dichiarava che, pur non essendo a conoscenza dei rapporti tra Ferraro Nicola e Setola Giuseppe questi, in occasione del suo primo incontro con Di Caterino, chiedeva ad Alfiero Massimo di procurargli un incontro con Nicola Ferraro. E va anche aggiunto che Guida Luigi nell'interrogatorio del 23.11.09, che sempre in seguito si riporterà integralmente, dopo aver parlato delle questioni attinenti i fratelli Orsi e di come lui stesso avesse progettato azioni intimidatorie nei confronti degli stessi per indurli a sostituire il gestore della discarica di S.M.C.Vetere con persona di fiducia del Ferraro Nicola, dichiarava spontaneamente che il Ferraro fece con lui chiaro riferimento alla possibilità che il Guida uccidesse i fratelli Orsi; Guida aveva ribattuto che per il loro ruolo e per la loro influenza sarebbe stato un omicidio eclatante, ricordando che Ferraro a quel punto gli aveva detto a mò di suggerimento, che lui (Guida) certamente avrebbe saputo come fare a "farli scomparire".

Senza esprimere alcuna valutazione sul punto, perché non pertinenti ai fatti in esame, ci si limita a "registrare" l'agghiacciante assonanza delle dichiarazioni di Spagnuolo, di Di Caterino e Guida, ancorché rese in tempi e modi diversi e diversamente circostanziate.

Era poi Vassallo Gaetano a rendere, a partire dal maggio del 2008, dichiarazioni che attingevano il Ferraro. La famiglia Vassallo ed il collaboratore, in particolare, sono stati impegnati come imprenditori nel settore della gestione dei rifiuti sin dagli anni 80 (ma anche in altri settori); la scelta collaborativa del Vassallo (le cui dichiarazioni sono ovviamente confluite in procedimenti e processi diversi), piena quanto alla sua intraneità al clan dei casalesi, fazione bidognettiana, ha consentito, proprio perché proveniente da imprenditore affiliato alla criminalità organizzata, la acquisizione di conoscenze essenziali, con il disvelamento di relazioni e cointeressenze anche di natura politica e di vicende di matrice camorristica, quanto alle illecite modalità di gestione di diversi soggetti economici nel proficuo settore della gestione rifiuti ( si consideri che il sequestro preventivo che colpiva la famiglia Vassallo nel giugno del 2008 in



relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis ed altro, portava al sequestro di un patrimonio complessivo del valore di circa 41 milioni di euro, tra beni immobili e società). Proprio nell'ambito dei suoi rapporti con i Bidognetti ed in genere con la criminalità organizzata casertana e dell'hinterland a nord del napoletano, Vassallo, quale imprenditore-camorrista acquisiva conoscenza diretta di fatti e circostanze afferenti quell'intreccio che lega poteri criminali, politica ed operatori di settori commerciali e produttivi nella logica del profitto ad ogni costo, pur rimanendo sempre "intrappolato" nella logica della criminalità organizzata che comunque "pretende" anche da imprenditori contigui e funzionali alla stessa organizzazione - come dimostrano anche, a mero titolo esemplificativo, le vicende dei fratelli Orsi, di Chianese Cipriano e quelle dello stesso Ferraro Nicola - oggetto di altri procedimenti - e, per rimanere a quanto di stretto interesse per il procedimento, quelle dei fratelli Cesaro - ed è questo il fulcro della vischiosa dicotomia imprenditore estorto/imprenditore colluso che, nelle realtà territoriali campane (ma non solo), rischia pericolosamente di divenire quasi la norma.

Si anticipa che nel riportare le dichiarazioni di Vassallo, come di seguito quelle di Guida e Di Caterino si tralascieranno i passaggi relativi alle vicende Pip in esame che saranno invece oggetto di richiamo ed analisi successiva e correlata con le dichiarazioni di Emini. Peraltro diversamente da come sino ad ora proceduto si ritiene opportuno affidare alla lettura integrale dei verbali di interrogatorio dei cdg la comprensione del loro dictum, che risulterà più chiara rispetto a qualsiasi sforzo di sintesi personale, che non potrebbe che essere parziale.

All'avvio della sua collaborazione, il 7.5.08 riferendo dei politici con i quali aveva avuto contatti dichiarava

*Ho avuto rapporti diretti con gli amministratori comunali di Castel Volturno in più occasioni, quando ho avuto la licenza per l'albergo "VASSALLO" di mia proprietà e quando mi hanno sospeso la licenza per problemi circa la prevenzione incendi.*

*I Politici sono:*

*Lorenzo Marcello vice sindaco, affiliato al gruppo bidognetti e collegato a Nicola Ferraro consigliere regionale dell'UDEUR che era una sola cosa con Guida Luigi detto "o Drink". ... omissis ...*

*A tal proposito voglio anche riferire alla Signoria Vostra che l'appuntamento tra il ... omissis ... ed il Marcello lo aveva organizzato il Guida Luigi che spesso si incontrava con Nicola Ferraro. Quest'ultimo era molto legato al GUIDA Luigi. Si pensi a tal proposito che anche io mi incontrai con il GUIDA Luigi presso il deposito di Nicola FERRARO che si trova in Teverola nei pressi dell'"Iperfamila" prima di questo incontro di cui ho parlato ... omissis ...*

Spiegava poi il 6.6.08 l'origine dei suoi rapporti con Ferraro e la peculiare connotazione del rapporto concorrenziale tra Ferraro e gli Orsi

*ADR:- Ho conosciuto FERRARO Nicola attraverso due miei amici di LUSCIANO, ossia Isidoro VEROLLA e suo fratello Raffaele. In realtà, io avevo un'amicizia risalente con i VEROLLA anche perché loro si sono sempre interessati della materia dei rifiuti in particolar modo di quelli liquidi. All'incirca nella prima metà degli anni '90 i VEROLLA erano in rapporti societari con Nicola FERRARO e Luigi FERRARO e con la ditta di questi ultimi che poi si chiamò ECOCAMPANIA. Per questa ragione, il VEROLLA mi chiese se avessi potuto rilasciare loro un attestato in qualità di titolare di discarica privata. Tale attestato era necessario per tutti i trasportatori di rifiuti che avessero voluto concorrere agli appalti pubblici e più precisamente per il rilascio per le autorizzazioni regionali previste dal decreto 915/82: tali autorizzazioni erano relative*

alla raccolta e trasporto degli RSU. Io non ebbi problemi a rilasciare tale attestato perché, in fondo, non mi costava nulla e in quel momento si trattava unicamente di rilasciare una documentazione formale, che non necessariamente si sarebbe trasformata in un reale rapporto commerciale. Di fatto, in seguito, io non ho lavorato direttamente con la ECOCAMPANIA perché anche quando questa ditta curava il trasporto ed il conferimento di rifiuti in mie discariche, in realtà lo faceva come appaltatrice di Enti pubblici, come per esempio il Comune di Gricignano, con i quali io mantenevo il rapporto economico diretto, anche se il conferimento veniva realizzato dalla ECOCAMPANIA. In seguito con il FERRARO vi sono stati rapporti soprattutto quando gli ORSI si posero come obiettivo di entrare nel settore dei rifiuti e di provare a contrastare la forza imprenditoriale dell'ECOCAMPANIA. In particolare quando fu realizzata la società mista ECO 4 fu espressamente richiesto a Nicola FERRARO di non partecipare alla gara, proprio per consentire che essa fosse aggiudicata dagli ORSI. Ricordo, in particolare, un incontro tra me, Bernardo CIRILLO e Nicola FERRARO nel quale gli rappresentammo la volontà di Aniello BIDOINETTI che il FERRARO non intralciasse questa operazione, che doveva condurre alla individuazione, quale parte privata, della FLORAMBIENTE degli ORSI. In realtà l'ECOCAMPANIA all'epoca era l'unica impresa che aveva le capacità imprenditoriali per poter divenire "il braccio operativo" per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nei comuni appartenenti al consorzio Caserta 4 e quindi per poter "far fuori" - imprenditorialmente parlando - l'ECOCAMPANIA, era necessario un intervento che allontanasse dalla gara il FERRARO. Il FERRARO Nicola, per la verità, non aveva un grandissimo interesse per la vicenda anche perché aveva già alcune commesse in altre località della regione e in relazione ad altri consorzi e perfino fuori Regione. Il suo unico interesse, che per altro manifestò esplicitamente, era quello di mantenere il prestigio della sua azienda. Forse suo fratello Luigi, direttamente imparentato con gli SCHIAVONE, era meno propenso a lasciare campo libero agli ORSI, ma prevalse l'indicazione di Nicola FERRARO che intese accontentare le richieste della famiglia BIDOINETTI. Ricordo, comunque, che in una riunione che avemmo presso la sede dell'ECOCAMPANIA, ed alla quale doveva partecipare GUIDA Luigi, che poi non venne, il FERRARO Nicola rappresentò la necessità di non esagerare nella alterazione della gara, chiedendogli addirittura di non partecipare. In particolare non voleva accendere il sospetto negli investigatori, non prendendo per nulla parte alla gara. La sua mancata partecipazione, vista la capacità imprenditoriale della ECOCAMPANIA poteva infatti destare legittimamente sospetti: pertanto si concordò che egli avrebbe partecipato alla gara, ma assicurò tuttavia che con uno stratagemma - come per esempio quello di presentare un documento non in regola - avrebbe in ogni caso ottenuto l'esclusione della sua ditta e che comunque non avrebbe presentato alcun ricorso. Difatti, la gara andò come previsto anche perché a dichiarare l'esclusione dell'ECOCAMPANIA dovevano essere il Presidente VALENTE e l'architetto DI BIASO che erano a conoscenza dell'operazione complessiva e dei nostri accordi con FERRARO.

ADR:- Per la verità non fu chiesta dal FERRARO alcuna contropartita per questo passo indietro, salvo una generica promessa di tranquillità nell'esecuzione dei suoi appalti negli altri Consorzi nonché di valutare, per il futuro, la sua partecipazione ad altre fruttuose iniziative.

ADR:- Per quanto attiene al settore dei rifiuti, io non sono a conoscenza di ulteriori rapporti tra il FERRARO e la criminalità. Viceversa posso affermare con certezza che i rapporti tra FERRARO Nicola e GUIDA Luigi si erano fatti nell'ultimo periodo assai stretti fino al momento in cui il GUIDA fu poi arrestato... omissis ...

Di estremo interesse anche il verbale dell'1.7.08 i cui stralci di interesse per il procedimento verranno richiamati in seguito, ma che, comunque, complessivamente ricostruisce un generale spaccato, per quanto era a sua conoscenza, dei rapporti tra politica-imprenditoria e camorra.

Del rapporto tra Ferraro e Guida, che a dire del Vassallo rimaneva intenso sino all'arresto del Guida, il Vassallo in data 15.7.08, riferiva anche un particolare che, per come in effetti andarono le cose, non solo risulta riscontrato come accadimento "storico" in generale, ma si rivela anche plausibile nella sua interezza per come

